

Foglio Federale

Berna, 4 ottobre 1968

Anno LI

Volume II

N° 40

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

10033

Messaggio

del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di un accordo fra la Svizzera e gli Stati Uniti dell'America del Nord sul versamento reciproco di talune rendite delle assicurazioni sociali

(Del 4 settembre 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con il presente messaggio abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione un accordo conchiuso sotto forma di scambio di note fra la Svizzera e gli Stati Uniti dell'America del Nord, del 27 giugno 1968, concernente il versamento delle rendite delle assicurazioni - vecchiaia, superstiti e invalidità dell'uno degli Stati ai cittadini dell'altro che sono domiciliati all'estero.

I. Premesse

1. Fino al presente scambio di note, nessun accordo di sicurezza sociale esisteva fra la Svizzera e gli Stati Uniti, di modo che i diritti dei cittadini di uno degli Stati alle prestazioni delle assicurazioni - rendite dell'altro (assicurazione - vecchiaia e superstiti e assicurazioni - invalidità) erano regolati unicamente dalla legislazione nazionale di ognuno dei due paesi; da ciò si ebbe la seguente situazione:

Per quanto concerne la legislazione svizzera, i cittadini americani non potevano ricevere delle prestazioni che dopo 10 anni di versamento di quote alla AVS e alla AI e solamente fino a tanto ch'essi conservavano il

loro domicilio in Svizzera (applicazione degli art. 18, 2° al. LAVS e 6, 2° al. LAI).

La legislazione sociale americana, da parte sua, siccome pone, per norma generale, i cittadini stranieri su un piano d'uguaglianza con i cittadini americani, mette determinate limitazioni al versamento di pensioni fuori degli Stati Uniti ai non nazionali.

Così fino al 30 giugno 1968, le rendite della «Social Security» americana non erano versate agli stranieri residenti fuori del territorio degli Stati Uniti se non nei casi seguenti:

- a. Allorchè essi erano cittadini d'uno Stato verso il quale gli Stati Uniti si erano obbligati con una convenzione entrata in vigore prima del 1° gennaio 1957 a versare le loro prestazioni all'estero, o
- b. Allorchè la legislazione dello Stato di cui erano cittadini prevedeva la possibilità per i cittadini degli Stati Uniti di beneficiare delle prestazioni acquisite secondo questa legislazione in qualunque altro Stato o ancora
- c. Allorchè questi cittadini avevano versato delle quote alla sicurezza sociale americana durante 10 anni almeno o soggiornato negli Stati Uniti durante il medesimo lasso di tempo.

Se nessuna di queste condizioni vien adempiuta, il versamento all'estero di prestazioni sociali non è possibile. Risulta da quanto detto che, allorchè erano domiciliati fuori degli Stati Uniti, i cittadini svizzeri ricevevano le rendite alle quali avevano diritto nelle assicurazioni sociali americane solo se adempivano la condizione di 10 anni d'assicurazione o di soggiorno negli Stati Uniti.

2. Questa situazione non è certo soddisfacente nelle relazioni fra due Stati che, come vedremo qui appresso, hanno ognuno un'importante colonia sul territorio dell'altro. Delle relazioni ufficiali fra amministrazioni competenti svizzere e americane ebbero luogo nel 1960, a Washington, all'occasione del viaggio negli Stati Uniti di una delegazione svizzera a due congressi internazionali di sicurezza sociale. Tuttavia i colloqui che i rappresentanti svizzeri tennero in quest'occasione con i loro colleghi americani non ebbero un risultato positivo. Mentre la Svizzera intendeva concludere un'ampia convenzione «classica» di sicurezza sociale con le usuali concessioni ed obblighi da una parte e dall'altra, gli Stati Uniti non furono in grado di firmare un accordo derogante alla loro legislazione di sicurezza sociale, la quale non ammetteva più, a partire dal 1° gennaio 1957, la conclusione di tali convenzioni. Inoltre, secondo la concezione americana, una convenzione di questo genere non avrebbe prevalenza alcuna sul diritto nazionale americano applicato dopo la convenzione. La situazione restò da allora immutata.

3. Fra le misure di economia che gli Stati Uniti hanno preso recentemente si trova una legge che completa lo «Social Security Act» e sopprime, a partire dal 1° luglio 1968, la terza eventualità in cui gli stranieri possono ricevere le loro rendite fuori degli Stati Uniti (lettera c più sopra); vale a dire, quella secondo cui il versamento di rendite fuori del territorio degli Stati Uniti è autorizzato allorché 10 anni di assicurazione o di soggiorno negli Stati Uniti sono adempiti; proprio dunque la sola che permetteva a cittadini svizzeri di beneficiare delle loro rendite americane in Svizzera. A dire il vero, queste persone avrebbero potuto continuare a percepire le loro rendite in Svizzera a condizione ch'esse si fossero rese negli Stati Uniti una volta al mese e ivi avessero soggiornato durante un mese intero ogni 6 mesi. Ma è evidente che malgrado ciò, la massima parte dei nostri compatrioti titolari di rendite della «Social Security» erano minacciati di perdere i loro diritti dal mese di luglio 1968. Così la questione della conclusione di un accordo di sicurezza sociale si pose all'improvviso urgentemente.

II. L'assicurazione delle rendite degli Stati Uniti

Introdotta poco a poco dopo il 1935, l'assicurazione di rendite copre oggi giorno praticamente l'insieme della popolazione attiva (salariati e indipendenti) degli Stati Uniti. Ogni persona esercitante un'attività lucrativa è tenuta a versare le quote, ad eccezione degli indipendenti il cui reddito annuale ammonta a meno di 400 \$ (1720.— fr. al corso di 4.30), della donna o del marito che lavora al servizio del suo congiunto, dei salariati al servizio dello Stato che beneficiano di una cassa-pensioni e di qualche altro caso. Per i salariati le quote importano attualmente il 7,6% del salario, per un massimo, dal 1° luglio 1968, di 7600 \$ (32 680 fr.) per anno. Il padrone e il salariato pagano ognuno la metà di questa quota. Quanto alla quota che è a carico degli indipendenti essa è fissata, per l'anno 1968, al 5,9 per cento, essendo il limite del reddito annuale soggetto a quote lo stesso che per i salariati. Questi tassi ammonteranno periodicamente nel corso dei prossimi anni e dovrebbero raggiungere, sotto riserva della modifica della legislazione, il 10 per cento per i salariati e il 7 per cento per gli indipendenti per gli anni 1973 e seguenti.

Le prestazioni comprendono delle rendite di vecchiaia versate dall'età di 65 anni (o di 62 anni se le condizioni d'assicurazione sono adempite in questo momento, ma allora la rendita vien ridotta), di rendite d'invalidità che sono accordate in caso d'incapacità fisica o mentale di esercitare una attività lucrativa, delle rendite di superstiti alla vedova (e in certi casi al vedovo), agli orfani e ai genitori allorché questi furono almeno per la metà a carico dell'assicurato, inoltre degli assegni per decesso e rendite supplementari per le persone da mantenere.

Per quanto concerne il diritto alle prestazioni, le condizioni dell'inizio del diritto sono la realizzazione dell'evento assicurato e una certa durata dell'assicurazione (copertura). Questa durata dell'assicurazione varia secondo le prestazioni: per le rendite di vecchiaia essa è attualmente, di regola generale e sotto riserva delle disposizioni speciali concernenti dei casi di transizione, di un quarto del periodo che è trascorso fra il 1951 o il 21° anniversario (se questo cade dopo il 1950) e l'annata della realizzazione del rischio (anni di base). Attualmente e per numerosi anni ancora, la durata della necessaria copertura aumenta di un trimestre per anno. Una persona che domanda una rendita di vecchiaia all'età di 65 anni nel 1968, deve presentare una copertura di 17 trimestri almeno per acquisire un diritto alla rendita. Nel 1969 saranno necessari 18 trimestri e così di seguito, fino che, nel 1991, la copertura richiesta di un quarto sia di 40 trimestri, numero che costituirà la durata minima regolare di assicurazione per l'acquisto di un diritto alla rendita. La medesima regola si applica alle rendite dei superstiti a meno che, in certi casi, non torni più favorevole la regola stando alla quale basta che nel corso dei 13 trimestri precedenti immediatamente l'evento assicurato, almeno 6 trimestri siano dei trimestri d'assicurazione. Per quanto concerne le rendite d'invalidità, si assimila l'inizio dell'invalidità all'età che dà diritto alla rendita di vecchiaia (65 anni) e si esige, per la concessione di una rendita, la stessa minima copertura di quella che sarebbe richiesta se il richiedente avesse raggiunto l'età di 65 anni (ossia 17 trimestri nel 1968, 18 nel 1969 e così di seguito). Oltre a questa condizione, è necessario che il richiedente abbia 20 trimestri d'assicurazione nel corso dei 40 trimestri precedenti immediatamente l'evento assicurato.

Quanto agli importi delle prestazioni, essi si calcolano sulla media dei salari nel corso del periodo di riferimento. A titolo d'esempio, la rendita di vecchiaia o d'invalidità per una persona sola può variare fra un minimo di 55 \$ (236 fr.) al mese e un massimo di 218 \$ (937 fr.), la rendita di vecchiaia per coniugi oscilla fra 82 e 317 \$ (353 e 1363 fr.) e l'importo totale delle prestazioni per una famiglia intera, tenuto conto degli assegni per i fanciulli, varia fra 83 e 434 \$ (357 e 1866 fr.) al mese. Si deve tuttavia notare che gli importi massimi indicati non possono ancora essere raggiunti attualmente, siccome l'importo massimo soggetto alle quote (che permette un aumento delle prestazioni) ha potuto essere rilevato solo recentemente. Tuttavia è interessante constatare che la legislazione americana persegue lo scopo di concedere delle rendite massime per coppia (coniugi) equivalenti al 50 per cento del salario medio normativo. Per terminare questa breve esposizione delle assicurazioni americane, va rilevato ancora che le rendite sono ridotte oppure anche soppresse completamente allorché il beneficiario continua, dopo i 65 anni, ad esercitare un'attività lucrativa i cui redditi sorpassano determinati limiti. Tuttavia, a partire dall'età di 72 anni compiuti, le prestazioni non sono più ridotte nonostante l'esistenza di un reddito accessorio.

III. I colloqui

1. Appena le autorità federali ebbero conoscenza delle restrizioni cui abbiamo accennato più sopra, esse si misero in rapporto con le autorità americane per il tramite dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Berna onde cercare una soluzione tendente ad evitare ai nostri concittadini i gravi inconvenienti connessi con i nuovi provvedimenti. Secondo le indicazioni fornite a queste autorità, si tratta di circa 250 cittadini svizzeri viventi fuori degli Stati Uniti, i quali sono attualmente titolari di rendite della sicurezza sociale americana e che si trovavano minacciati di perdere a breve scadenza queste prestazioni costituenti in molti casi i loro soli o essenziali mezzi di mantenimento.

2. Data la pratica seguita dalla Confederazione in materia di sicurezza sociale internazionale, si pose dapprima la questione della conclusione di una convenzione in debita forma. Si rivelò tuttavia subito che questo procedimento non avrebbe dato il risultato desiderato (vale a dire non permetterebbe di evitare gl'immediati inconvenienti delle misure americane), poichè una simile convenzione non avrebbe potuto essere conclusa nè esser messa in vigore tempestivamente. Ma indipendentemente da ciò risultò subito che gli Stati Uniti non avevano modificato il loro punto di vista per quanto concerne la conclusione di una convenzione e che, come per il passato, essi erano decisi a non firmare nessun atto del genere. Infine, un tentativo di far riportare l'effetto delle misure americane ad una ulteriore data, rimase senza successo.

3. In queste condizioni ed in modo particolare al fine di aiutare i nostri compatrioti prima della scadenza fatidica del 1° luglio 1968, le autorità federali competenti per questo affare (ossia il Dipartimento politico federale e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali) ottennero l'autorizzazione dal Consiglio federale di seguire il procedimento proposto dalle autorità americane, vale a dire di procedere ad uno scambio di note per regolare la questione. A questo riguardo, la posizione degli Stati Uniti era la seguente: poichè la legislazione americana contiene le clausole necessarie alla concessione dell'uguaglianza di trattamento allorchè uno Stato accorda, da sua parte, l'uguaglianza di trattamento ai cittadini americani, bastava una dichiarazione della Svizzera di accordare agli Americani un identico trattamento a quello degli Svizzeri, affinchè queste clausole della legislazione americana funzionassero, da parte loro, nei confronti dei cittadini svizzeri. Ora un semplice scambio di note bastò per constatare da una parte l'assunzione dell'obbligo svizzero e dall'altra parte il funzionamento delle clausole americane. Evidentemente, e come lo dimostreremo ancora, si tratta di una forma piuttosto rudimentale di accordo internazionale, ma, viste le circostanze, essa costituiva la sola procedura che conseguisse lestamente lo scopo.

Presa la decisione di principio, le cose andarono rapidamente grazie, non per ultimo, alla comprensione e alla buona volontà delle autorità americane e della Ambasciata degli Stati Uniti a Berna, che teniamo a rilevare.

IV. Il contenuto dello scambio di note

1. Campo d'applicazione e pagamento delle prestazioni all'estero

La regolamentazione che vi sottoponiamo non si applica che alle assicurazioni delle rendite, vale a dire alle assicurazioni - vecchiaia, superstiti e invalidità e, in queste assicurazioni, solamente alle rendite ordinarie.

Dal canto svizzero, le restrizioni al versamento delle prestazioni agli stranieri contenute negli articoli 18, 2° alinea LAVS e 6, 2° alinea LAI sono attenuate nel senso che i cittadini americani hanno d'ora in poi diritto alle rendite ordinarie di queste assicurazioni allorchè abbiano versato delle quote durante almeno 5 anni, il diritto restando effettivo pur se risiedono fuori del territorio della Confederazione. Gli Stati Uniti avevano chiesto originariamente per i loro cittadini completa uguaglianza di trattamento con i cittadini svizzeri, vale a dire la concessione di un diritto ad una rendita già dopo un anno di pagamento delle quote. Una simile concessione avrebbe tuttavia creato una sproporzione troppo accentuata nelle condizioni da adempire da una parte e dall'altra nelle due assicurazioni, poichè un diritto verso l'assicurazione americana vien per principio solo ammesso se un quarto della possibile durata totale dell'assicurazione risulta coperto da periodi d'assicurazione per l'apertura del diritto (attualmente 3 anni e tre quarti su 17 anni possibili e fino al 1991 10 anni su 44). Così ci si mise d'accordo su detto periodo minimo di pagamento delle quote di 5 anni nelle assicurazioni svizzere, ciò che corrisponde del resto alle condizioni che figurano nelle convenzioni concluse dalla Svizzera prima del 1960. Nel dominio dell'AI si deve notare più particolarmente che i cittadini americani avranno diritto alle rendite ordinarie allorchè l'invalidità è capitata in Svizzera e che una rendita sarà pure versata al suo titolare se questi abbandonerà il territorio della Confederazione. Per i cittadini degli Stati Uniti che hanno versato delle quote durante meno di 5 anni, la regolamentazione in vigore finora è sempre applicabile, vale a dire ch'essi hanno diritto al rimborso delle proprie quote nei limiti dell'ordinanza del Consiglio federale, del 14 marzo 1952, sul rimborso agli stranieri e agli apolidi delle quote versate all'assicurazione - vecchia e superstiti. A questo riguardo si deve rilevare che la Svizzera non poteva trattare i cittadini americani meno bene che i cittadini dei paesi coi quali essa non è legata da una convenzione e che, secondo questa ordinanza, hanno diritto al rimborso delle quote personalmente versate alla assicurazione - vecchiaia e superstiti.

Dal canto americano si è dichiarato, di riscontro alle concessioni fatte dalla Svizzera, che le condizioni, cui la legislazione degli Stati Uniti sottopone il versamento delle sue prestazioni all'estero, sono considerate adempite dalla legislazione svizzera (vedasi lettera *b*, del capitolo I più sopra). I nostri concittadini, essendo d'ora in poi trattati esattamente come i cittadini degli Stati Uniti, possono beneficiare delle prestazioni della «Social Security» in Svizzera o altrove senza restrizione. Ciò significa (data la soppressione, segnalata qui sopra, della clausola secondo cui i cittadini dei paesi che non hanno una convenzione con gli Stati Uniti e che non accordano l'uguaglianza di trattamento ai cittadini americani, ricevevano le loro rendite all'estero solo se essi avessero soggiornato o pagato delle quote agli Stati Uniti durante 10 anni) che i cittadini svizzeri potranno beneficiare delle loro rendite americane fuori degli Stati Uniti (come i cittadini americani) in tutti i casi nei quali essi le avranno acquisite con la durata minima delle quote (dunque per meno di 10 anni d'assicurazione).

2. Entrata in vigore

Lo strumento contiene una disposizione stando alla quale la convenzione entra in vigore il 1° luglio 1968, ciò che significa che a partire da questa data le prestazioni svizzere possono essere versate ai cittadini americani, mentre nessuna interruzione interviene nel versamento delle prestazioni, della sicurezza sociale degli Stati Uniti, poichè è da questa data che la legislazione svizzera adempie le condizioni richieste. Va considerato una rara eccezione il fatto che il Consiglio federale metta in vigore un accordo internazionale prima dell'approvazione da parte del Parlamento. Nel presente caso risultava giustificato questo modo di procedere rispetto all'urgenza e all'importanza della soluzione per i nostri concittadini. Se si avesse atteso la fine della procedura d'approvazione parlamentare, un certo numero di svizzeri si sarebbero trovati in una situazione assai spiacevole o addirittura precaria. Orbene, solo questa messa in vigore senza termine poteva preservare gli interessi degli svizzeri beneficiari di rendite americane. Naturalmente la nota svizzera contiene, va da sè, una riserva relativa all'approvazione da parte del parlamento.

3. Durata di validità

La validità dello scambio di note e della regolamentazione è limitata ad un anno. Se non sopravviene alcuna disdetta da parte di una delle parti, essa si rinnova tacitamente d'anno in anno.

V. Le ripercussioni finanziarie dello scambio di note

Le considerazioni d'ordine finanziario concernenti l'assicurazione - vecchiaia e superstiti e l'assicurazione - invalidità, che noi vi abbiamo sottoposto in più messaggi concernenti le convenzioni di sicurezza sociale, conservano la loro validità per il presente accordo. L'introduzione di rendite pro rata temporis in materia di assicurazione rendite ha apportato la garanzia della individuale equivalenza delle quote e delle corrispondenti rendite dal 1° gennaio 1960, almeno per i casi di persone entrate relativamente giovani nell'assicurazione, il che è particolarmente il caso per i cittadini americani in Svizzera. Del resto ci si deve attendere, come lo indicano le cifre che seguono, che un numero di casi si liquideranno con il rimborso delle quote personali dell'assicurato. A questo riguardo, le seguenti indicazioni concernenti le colonie americane in Svizzera e quella svizzera negli Stati Uniti sono di particolare interesse:

Alla fine dell'anno 1967, si contavano 10 012 cittadini americani in Svizzera, di cui 8844 persone erano in possesso di un permesso di soggiorno e 1168 titolari di un permesso di dimora. Nella prima categoria si contavano 2037 persone esercitanti un'attività lucrativa, mentre circa 400 dimoranti sono attivi in Svizzera. D'altra parte risulta dalle cifre disponibili che il rinnovamento della colonia americana in Svizzera avviene con ritmo rapido: su 836 persone esercitanti un'attività lucrativa, le quali avevano ottenuto un permesso di soggiorno per la prima volta all'inizio del 1963, solo 148 sono ancora in Svizzera dopo 4 anni ossia all'inizio del 1968 (17,4% contro 28% per l'insieme degli stranieri in Svizzera) e, per un lasso di 5 anni, si stima che solo dal 10 al 15 per cento degli americani siano ancora in Svizzera.

Infine si rileverà che nel 1966 solo 10 cittadini americani avevano diritto a delle semplici rendite di vecchiaia (5 uomini e 5 donne), che l'AVS non versò che una sola rendita per coppia e 3 rendite complementari per sposi a cittadini americani, mentre che una sola rendita dell'AI fu versata a quest'epoca.

Quanto alla colonia svizzera negli Stati Uniti, i suoi effettivi erano i seguenti al 31 dicembre 1967: 16 850 persone immatricolate che godevano della sola nazionalità svizzera e 13 220 doppi nazionali immatricolati, ossia in totale 30 070 persone alle quali si può aggiungere un numero calcolato a circa un migliaio di non immatricolati. Il numero dei cittadini svizzeri negli Stati Uniti è aumentato dall'anno 1966 (senza contare i non immatricolati) di 2347 anime.

VI. Considerazioni finali

Per terminare non vorremmo mancare di attirare la vostra attenzione sul carattere eccezionale dell'intesa che vi sottoponiamo. Questo carattere

è dovuto, l'abbiamo dimostrato nelle pagine che precedono, da una parte al fatto che gli Stati Uniti non desideravano concludere delle convenzioni deroganti al loro diritto interno, e dall'altra parte all'urgenza che rivestiva la conclusione di un accordo a favore dei cittadini svizzeri. La soluzione poteva allora consistere solo in un accordo assai rudimentale ed in una intesa in parte priva dei vantaggi di una convenzione generale di sicurezza sociale, quali la Svizzera ha concluso con parecchi altri Stati. Oltre al fatto che l'accordo si riferisce soltanto all'assicurazione - vecchiaia, superstiti e invalidità, si deve riconoscere che pure per queste branche la soluzione è imperfetta e ciò naturalmente per la seguente ragione: da una parte, manca ogni totalizzazione dei periodi d'assicurazione svizzeri nelle assicurazioni americane per l'apertura del diritto e il mantenimento dei diritti acquisiti in queste assicurazioni e, d'altra parte, cade il corollario di questa totalizzazione, ossia la concessione di rendite calcolate a prorata. Tuttavia, nel caso degli Stati Uniti, la rinuncia alla totalizzazione presentava meno inconvenienti che in rapporto ad altri Stati, dato che, secondo la legislazione americana, un diritto ad una rendita vien acquisito in maniera definitiva allorché le condizioni minime di durata delle quote sono adempite. A questo riguardo va rilevato che, se la legislazione americana prevede un periodo minimo, ma crescente, di contributo, essa conosce per contro l'istituzione della garanzia di rendite minime le quali, come l'abbiamo rilevato più sopra, ammontano a 55 \$ (236 fr.) al mese per una rendita di vecchiaia semplice o per una rendita d'invalidità e a 82 \$ (353 fr.) per una rendita di vecchiaia per coppia.

In seguito alla mancata totalizzazione da parte americana, le autorità federali sono state indotte a non accordare l'eguaglianza di trattamento completa domandata dalle autorità americane e a concedere il diritto alle rendite ordinarie dell'AVS e dell'AI ai cittadini americani solo dopo 5 anni di pagamento delle quote. Per fare ciò esse si sono ispirate al principio che alla riduzione della durata d'assicurazione ad un solo anno da parte svizzera dovesse corrispondere la presa in conto da parte dell'altro Stato dei periodi d'assicurazione svizzeri, onde, costatata l'assenza di questa totalizzazione, la riduzione ad un anno del periodo minimo d'assicurazione nelle assicurazioni svizzere non si giustificava.

Per contro le limitazioni messe al versamento all'estero delle rendite ordinarie furono soppresse da una parte e dall'altra: questo significa che i cittadini americani avranno d'ora in poi diritto alle rendite svizzere indipendentemente dal luogo di domicilio e che i cittadini svizzeri, risultando in parità completa con i cittadini degli Stati Uniti, non dovranno più trascorrere un periodo di quote o di soggiorno negli Stati Uniti e ciò qualunque sia il luogo di residenza.

Viste queste considerazioni, possiamo dire che, tenuto conto delle circostanze, l'accordo con gli Stati Uniti che noi vi sottoponiamo constitui-

sce una soluzione equilibrata: la migliore attualmente possibile. Siamo persuasi ch'esso avrà un effetto benefico per i numerosi svizzeri rimpatriati o rimpatriandi dagli Stati Uniti.

L'articolo 34 *quater* della Costituzione delega alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di assicurazione - vecchiaia e superstiti e di assicurazione - invalidità. D'altra parte l'articolo 8 della Costituzione autorizza la Confederazione a concludere delle convenzioni internazionali. Ora la regolamentazione che noi vi sottoponiamo dev'essere, nonostante la sua forma di scambio di note, considerata come una convenzione fra la Svizzera e gli Stati Uniti. La base costituzionale della nostra proposta è pertanto garantita dalle citate disposizioni.

Infine il presente messaggio e l'accordo con gli Stati Uniti al quale esso si riferisce costituiscono pure la risposta all'interrogazione Keller, del 27 giugno 1968.

Fondandoci sulle considerazioni che precedono, abbiamo l'onore di proporvi d'approvare, adottando l'aggiunto decreto federale, lo scambio di note del 27 giugno 1968 fra la Svizzera e gli Stati Uniti.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 4 settembre 1968.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Spühler

Il Cancelliere della Confederazione:

Huber

**Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di un
accordo fra la Svizzera e gli Stati Uniti dell'America del Nord sul versamento reciproco di
talune rendite delle assicurazioni sociali (Del 4 settembre 1968)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1968
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	40
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	10033
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	04.10.1968
Date	
Data	
Seite	621-630
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 155

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.